

Regolamento d'Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei laboratori didattici e di ricerca dell'Università degli Studi di Foggia (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. n. 363/1998)

(emanato con D.R. n. 980 – 2014, prot. n. 18750 – I/13 del 23/07/2014)

Capo I

Oggetto, campo di applicazione, definizioni, soggetti

Art. 1

Oggetto, campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al D.M. 5 agosto 1998, n. 363, definisce le principali regole di comportamento da rispettare per svolgere in sicurezza l'attività didattica e/o di ricerca nei laboratori dell'Università degli Studi di Foggia, di seguito denominata "Università" e si applica a tutti laboratori didattici e di ricerca dell'Università e, quindi, a tutti i lavoratori che prestano la propria attività didattica e/o di ricerca presso tali strutture.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. **Laboratori:** i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici; i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede, come nel caso di campagne archeologiche, geologiche e marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria (*ex art. 2, co. 3, D.M. n. 363/1998*).
 - b. **Lavoratori:** il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, il personale non organicamente strutturato e il personale degli enti convenzionati, sia pubblici sia privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata; gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività

specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

- c. **Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio:** il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio (art. 2, co. 5, D.M. n. 363). Tale soggetto va opportunamente individuato tra i docenti o ricercatori afferenti al laboratorio stesso.
- d. **Responsabile tecnico con funzione di preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (*ex art. 2, co. 1, lett. e*), D.Lgs. n. 81/2008). Tale soggetto va opportunamente individuato tra i ricercatori o tecnici di laboratorio afferenti ad uno stesso laboratorio e, comunque, tra il personale strutturato.

Articolo 3

Compiti del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Secondo l'art. 5, D.M. n. 363/1998, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio collabora con il Magnifico Rettore, in qualità di datore di lavoro, e con i Dirigenti (Direttori di Dipartimento per delega del Rettore), con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente, ai fini della valutazione dei rischi all'interno del rispettivo laboratorio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
2. In particolare, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Magnifico Rettore, quale datore di lavoro;
 - attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché sia aggiornato il Documento di valutazione dei rischi sulla base della valutazione effettuata;
 - adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - frequentare i corsi di formazione e aggiornamento, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;
 - nell'ambito delle proprie competenze, e ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, provvedere direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione e

informazione di tutti i lavoratori che svolgono attività didattica e/o di ricerca, sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

- informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti equiparati ai lavoratori.

3. All'inizio di ogni anno accademico, prima di avviare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto a identificare tutti i soggetti esposti a rischio. In attuazione di tale compito, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio elabora una scheda analitica descrittiva dei laboratori di relativa pertinenza da cui si possano evincere:

- la descrizione dell'attività di ricerca e/o didattica svolta;
- il personale in servizio;
- i reagenti e i preparati chimici utilizzati con indicazione dei livelli d'impiego e della eventuale pericolosità;
- la strumentazione e le apparecchiature in dotazione al laboratorio;
- i dispositivi di protezione utilizzati;
- eventuali criticità e inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

La suddetta scheda viene trasmessa al Coordinatore del servizio tecnico preposto alla gestione della sicurezza e dei rifiuti speciali di laboratorio presso i Dipartimenti e i centri di ricerca, che provvede ad integrarla, ove necessario e ad inoltrarla al Datore di lavoro (Rettore), al Dirigente (Direttore di Dipartimento e Direttore Generale), al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente, ai fini dell'elaborazione e dell'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e, quindi, dell'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e della pianificazione della sorveglianza sanitaria.

4. In particolare, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio provvede a:

- monitorare la sicurezza dei laboratori e di eventuali spazi di servizio annessi attraverso un controllo capillare e periodico degli stessi;
- curare e aggiornare gli inventari delle sostanze pericolose e cancerogene, comprese le relative schede di sicurezza;
- svolgere, con il Responsabile tecnico con funzione di preposto alla gestione della sicurezza, attività di sorveglianza e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;
- segnalare tempestivamente al Coordinatore del servizio tecnico preposto alla gestione della sicurezza e dei rifiuti speciali di laboratorio presso i Dipartimenti e

i centri di ricerca, al Dirigente (Direttore di Dipartimento), al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al responsabile dell'Area "Edilizia e Sicurezza" di Ateneo ogni anomalia, disfunzione e violazione delle norme di sicurezza vigenti che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori e la sicurezza dei laboratori;

- verificare la dotazione e il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione (collettivi e individuali) adeguati ai rischi e pericoli presenti nei laboratori di pertinenza;
- curare, d'intesa con il Dirigente (Direttore di Dipartimento), gli interventi periodici di verifica funzionale e manutenzione periodica dei dispositivi di protezione collettiva (es., cappe e regentari);
- controllare la produzione dei rifiuti speciali pericolosi (e non), con riferimento specifico alle operazioni di confezionamento, stoccaggio, quantificazione e trasporto presso il deposito temporaneo. In particolare, al Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è affidato il compito di identificare, classificare, etichettare e quantificare i rifiuti speciali di laboratorio conformemente alle disposizioni contenute nello specifico regolamento di ciascun Dipartimento relativo al conferimento dei rifiuti speciali di laboratorio presso il deposito temporaneo (D.T.R.);
- trasmettere i dati quali-quantitativi dei rifiuti speciali prodotti nel laboratorio di pertinenza al Coordinatore del servizio tecnico preposto alla gestione della sicurezza e dei rifiuti speciali di laboratorio presso i Dipartimenti e i centri di ricerca. Su specifica richiesta di quest'ultimo, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio o un suo incaricato tecnicamente preparato è altresì tenuto a fornire assistenza durante le operazioni di prelievo e quantificazione degli scarti di laboratorio da parte della ditta affidataria del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali suddetti.

5. Ai sensi della normativa ministeriale (art. 9, D.M. n. 363/1998), nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati e utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, ovvero in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, d'intesa con il Dirigente (Direttore di Dipartimento), e il Magnifico Rettore, quale datore di lavoro, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti, devono:

- garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

- provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati e informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
6. Per lo svolgimento dei compiti propri del ruolo ricoperto e per le attività previste dal presente articolo, i Responsabili dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio:
- a. possono disporre di fondi propri;
 - b. emanano all'occorrenza, procedure, disposizioni o ordini specifici;
 - c. hanno il potere di interrompere l'attività propria o degli altri lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute delle persone.

Articolo 4

Compiti del Responsabile tecnico con funzioni di preposto

1. Ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile tecnico con funzioni di preposto, secondo le sue attribuzioni e competenze, deve:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e al Dirigente (Direttore di Dipartimento) sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 5

Nomina del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e del Responsabile tecnico o preposto di laboratorio

1. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è nominato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, con atto scritto avente data certa, su proposta del Dipartimento interessato, in relazione a ciascun laboratorio dell'Università già istituito alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento e anche in caso di nuova istituzione, e il suo nominativo (anche nell'ipotesi di modificazioni o avvicendamenti), deve essere comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del laboratorio, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli opportuni adempimenti, nonché a tutti i lavoratori che accedono al laboratorio per svolgere attività didattica e/o di ricerca.
2. Il Responsabile tecnico o preposto di laboratorio è designato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, con atto scritto avente data certa, su proposta del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, in relazione a ciascun laboratorio dell'Università già istituito alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento e anche in caso di nuova istituzione, e il suo nominativo (anche nell'ipotesi di modificazioni o avvicendamenti) deve essere comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del laboratorio, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli opportuni adempimenti, nonché a tutti i lavoratori che accedono al laboratorio per svolgere attività didattica e/o di ricerca. In caso di mancata proposta da parte del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio o di disaccordo in merito all'individuazione del Responsabile tecnico o preposto di laboratorio, decide il Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Le nomine del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e del Responsabile tecnico o preposto di laboratorio sono subordinate allo svolgimento di corsi di formazione specifici e adeguati ai compiti attribuiti a tali figure.

Capo II

Norme comportamentali per l'utilizzo in sicurezza dei laboratori didattici e di ricerca

Articolo 6

Obblighi dei lavoratori

1. Nell'ambito dei laboratori didattici e di ricerca dell'Università, i lavoratori, oltre ad osservare gli obblighi sanciti dall'art. 20, D.Lgs. n. 81/2008, devono:
 - attenersi sempre alle norme di sicurezza illustrate dal Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e dal Responsabile tecnico con funzioni di preposto alla gestione della sicurezza;

- utilizzare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ai sensi delle norme del Titolo III, Capo II, D.Lgs. n. 81/2008 (lavorare sotto cappa quando si producono fumi o vapori nocivi o si travasano solventi organici e composti corrosivi; indossare il camice che deve essere sempre chiuso e pulito; usare guanti, occhiali o quant'altro si renda di volta in volta necessario per la propria protezione individuale);
- leggere attentamente le etichette e le schede di sicurezza di reattivi e preparati chimici da utilizzare;
- conservare i reattivi in sicurezza; in particolare, al termine dell'utilizzo, i contenitori dei reattivi vanno ben chiusi e conservati in armadi di sicurezza. I reattivi termolabili da conservare a basse temperature e che sono al tempo stesso pericolosi ed infiammabili, devono essere stoccati nei frigo-reagentari;
- trasportare i reattivi all'interno del laboratorio in sicurezza; a tal fine occorre utilizzare specifiche custodie di sicurezza;
- prelevare i reattivi allo stato solido servendosi di spatole e fare sempre uso di guanti protettivi;
- prelevare i reattivi liquidi mediante pro-pipette o pipettatori automatici;
- identificare qualsiasi soluzione, preparato, miscela o reattivo sfuso, apponendo sul relativo contenitore un'etichetta chiara ed indelebile;
- usare sempre le pinze o le protezioni quando si maneggiano oggetti caldi;
- controllare sempre e con attenzione le reazioni chimiche in corso o gli apparecchi in funzione;
- interrompere l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento su apparecchiature e macchinari;
- avvisare tempestivamente il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, il Responsabile tecnico con funzione di preposto alla gestione della sicurezza e il docente di riferimento in caso di malessere del lavoratore; rottura di oggetti o apparecchiature; versamento di reattivi e contatto con sostanze pericolose; eventuale imperizia e imprudenza dei lavoratori che possono pregiudicare la sicurezza di persone e cose;
- tenere pulito e in ordine il laboratorio, per evitare il verificarsi di infortuni;
- lavare con cura la vetreria utilizzata;
- lasciare le bilance pulite e con gli sportelli chiusi;
- riporre negli appositi spazi le bottiglie dei solventi o dei reagenti dopo l'utilizzo;
- lavarsi con cura le mani a conclusione dell'attività svolta;
- controllare che la postazione di lavoro e l'attrezzatura ricevuta in dotazione siano integri, funzionali ed efficienti;
- segnalare tempestivamente al Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, al Responsabile tecnico con funzioni di preposto alla gestione della sicurezza e al docente di riferimento eventuali anomalie relative al materiale ricevuto in

dotazione, nonché le violazioni delle disposizioni di sicurezza contenute nella normativa nazionale e nel presente Regolamento;

- adottare le seguenti precauzioni:

- 1) calzare possibilmente scarpe chiuse e se necessario le calzature di sicurezza;
- 2) raccogliere i capelli lunghi dietro la nuca;
- 3) usare preferibilmente gli occhiali da vista in luogo delle lenti a contatto.

2. Gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, gli assegnisti, i borsisti ed i tirocinanti devono svolgere l'attività di laboratorio in presenza del docente di riferimento e/o del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio. Eventuali deroghe rispetto a tale disposizione devono essere autorizzate in forma scritta dal Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio.

3. I lavoratori non possono utilizzare le macchine, le attrezzature ed i reattivi in dotazione ai laboratori se non previo accordo con il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio e il Responsabile tecnico con funzioni di preposto alla gestione della sicurezza. Possono operare in laboratorio solo i lavoratori che dispongono di adeguata copertura assicurativa. La polizza d'assicurazione deve prevedere sia la copertura dei danni che il lavoratore può subire a causa di incidenti ed infortuni che la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7

Divieti

1. Nell'ambito dei laboratori didattici e di ricerca dell'Università, è vietato:

- impiegare reattivi e preparati chimici senza prima aver consultato le schede di sicurezza utili per conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche della sostanza e la sua eventuale pericolosità;
- mescolare fra loro sostanze diverse senza prima aver verificato la loro compatibilità chimica;
- guardare e annusare dentro provette, beute o contenitori;
- forzare la vetreria, i tappi o le connessioni smerigliate bloccate;
- toccare i reattivi con le mani;
- aspirare liquidi con la bocca;
- muoversi troppo bruscamente e /o correre;
- mangiare, bere e fumare in laboratorio;
- utilizzare i lettori video, i lettori audio mp3 e le connessioni internet per svago. Le connessioni internet utilizzate per intrattenimento oltre a non essere previste dalle condizioni di utilizzo della rete internet interuniversitaria, contribuiscono a ridurre il livello di attenzione del lavoratore in laboratorio e, conseguentemente, aumentano la probabilità di incidenti;
- utilizzare la spruzzetta in modo improprio;

- dirigere verso di sé o altre persone i contenitori nel cui interno sono in atto reazioni da cui potrebbero generarsi schizzi o vapori pericolosi;
- modificare l'ubicazione di apparecchiature, macchinari e reattivi senza prima aver interpellato il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, il Responsabile tecnico con funzioni di preposto alla gestione della sicurezza e il docente di riferimento;
- smaltire i rifiuti speciali di laboratorio in deroga alle disposizioni contenute nell'apposito regolamento interno di Dipartimento;
- tentare di riparare apparecchiature e macchinari senza la necessaria preparazione tecnica;
- toccare parti di circuiti elettrici in tensione;
- far funzionare dispositivi elettrici in zone del laboratorio dove è presente ristagno di acqua o di altri liquidi.

Articolo 8

Informazione formazione

1. Oltre alle norme contenute negli artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di informazione, formazione e addestramento, ai lavoratori che svolgono attività didattica e/o di ricerca in laboratorio si applicano le seguenti disposizioni. Essi, prima di intraprendere l'attività didattica e/o di ricerca, devono ricevere adeguata informazione in merito:

- ai rischi e pericoli presenti nel luogo di lavoro;
- alla segnaletica di sicurezza;
- ai dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- alle norme elementari di prevenzione infortuni;
- all'ubicazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale (estintori, docce, lavaocchi, guanti, occhiali).

2. I lavoratori devono partecipare ai corsi di formazione in materia di sicurezza ai sensi degli artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008. A tal fine, il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto a segnalare al Direttore del Dipartimento i nominativi dei lavoratori (operanti presso i laboratori di propria pertinenza) da avviare ai corsi di formazione.

Articolo 9

Regolamentazione degli accessi ai laboratori

1. L'accesso ai laboratori didattici e di ricerca dell'Università è consentito solo al personale autorizzato. Eventuali deroghe devono essere previamente autorizzate dal Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

2. Il Responsabile dell'attività didattica o di ricerca di laboratorio, all'inizio di ogni anno, predispone un elenco in cui sono indicati i lavoratori a cui è consentito l'accesso nei laboratori di sua competenza e provvede ad aggiornarlo in caso di variazioni.
3. Eventuali visite guidate da parte di scolaresche sono ammesse solo previo nulla osta del Direttore del Dipartimento di afferenza del laboratorio, sentito il parere del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio.
4. Possono accedere ai laboratori, oltre l'orario di servizio del personale strutturato, solo i lavoratori previamente autorizzati dal Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio. E' consentito, inoltre, l'accesso ai laboratori in assenza del personale e fuori dagli orari di servizio ai soli addetti alle pulizie.

Art. 10 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, al personale docente, ricercatore, nonché al personale tecnico ed amministrativo, che sia responsabile di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, potranno applicarsi altresì, ricorrendone i presupposti, le sanzioni disciplinari previste dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Capo III Disposizioni finali e di rinvio

Art. 11 Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le stesse forme e modalità devono essere rispettate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente Regolamento, nonché le successive modifiche e integrazioni sono pubblicate sul sito web dell'Università, all'indirizzo *www.unifg.it*, alla voce Statuto e Regolamenti.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. n. 363/1998.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni regolamentari di Ateneo in materia di sicurezza, considerate incompatibili con le norme del Regolamento stesso, comprese le norme contenute nelle *“Linee di indirizzo per definire compiti e attribuzioni delle figure responsabili in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università di Foggia”* (ex D.Lgs. n. 81/2008, D.M. n. 363/1998, D.M. n. 10/3/1998, D.M. n. 388/2003 – approvate dal Consiglio di Amministrazione il 25/05/2009).